

**Federzoni.** — *Al commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi.* — « Per sapere se non creda venuto il momento di applicare la tessera per tutti i principali generi di consumo. Inoltre, per sapere se non ritenga necessario: 1° ordinare una riduzione ulteriore nei giorni di consumo delle carni, 2° stabilire il calmierè sui prezzi d'origine delle bestie da macello.

**RISPOSTA.** — « Il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi ha studiato, con tutta cura la imposta dalla capitale importanza dell'argomento, la possibilità di adottare provvedimenti che portino ad un tesseramento generale; ma per ragioni di diversa indole non ha ritenuto opportuno, per il momento, deliberare l'applicazione della tessera per tutti i generi di consumo non ancora sottoposti a tale disciplina. Si ponga mente, a tal proposito, alla particolare difficoltà che presenta il tesseramento della carne.

« È tuttavia in corso d'attuazione, per quanto riguarda la carne, una ulteriore riduzione dei giorni di consumo che saranno portati a quattro per settimana. Sarà pure conferita al Commissariato la facoltà di provvedere all'approvvigionamento carneo per la popolazione civile mediante le requisizioni del necessario bestiame da macello, e si consegnerà in tal modo una equa limitazione dei prezzi delle carni ed anche la possibilità di un più efficace controllo sulle macellazioni.

« *Il commissario generale degli approvvigionamenti e consumi*  
« CRESPI ».

**Giacobone.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se non ritengano necessario ed urgente disporre perchè venga prorogato il termine di cui nel 2° capoverso del decreto luogotenenziale 14 marzo 1918, n. 350, essendo impossibile alla massima parte dei lavoratori per la monda ed il taglio dei risi nelle provincie di Novara e di Pavia, di ottemperare a tale decreto entro il marzo corrente, perchè pubblicato soltanto il 23 andante mese nella *Gazzetta Ufficiale* in Roma, e perchè si tratta in grande parte anche di lavoratori illetterati ».

**RISPOSTA.** — « Il termine stabilito per le denunce dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 14 marzo 1918, n. 350, è già stato prorogato al 20 aprile corrente per le denunce concernenti lavori di monda del riso e al 30 giugno prossimo per le denunce concernenti i lavori di taglio del riso. Della proroga è stata già, fino dai primi giorni del mese corrente, data notizia ai prefetti, autorizzandoli a darvi la necessaria pubblicità in tutti i Comuni interessati, e mi risulta che a queste pubblicità è stato da essi già provveduto. Il decreto luogotenenziale di proroga è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

« *Il sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro*

« MORPURGO ».

**Pacetti.** — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per conoscere se non creda opportuno e giusto applicare dal 1° giugno 1917, anzichè dal 1° gennaio 1918, il disposto dell'articolo 135 del regolamento promulgato con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, concernente le assenze per malattia non più causative del ritardo nell'aumento dello stipendio; mentre d'altra parte è noto che nella recente regolarizzazione degli stipendi furono anche assorbite le proroghe al termine normale di aumento dovute a misura d'indole disciplinare ».

**RISPOSTA.** — « Normalmente le disposizioni dei nuovi regolamenti del personale ferroviario approvati con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, dovevano andare in vigore dal 23 settembre 1917 e cioè 15 giorni dopo la pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Ma poichè il decreto stesso prevedeva che tali disposizioni si dovessero applicare gradualmente, così il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in virtù della facoltà delegatagli dall'articolo 5 del decreto, deliberò che le disposizioni dell'articolo 135 del regolamento andassero in vigore col 1° gennaio 1918. La deliberazione fu presa a ragione veduta, giacchè potendo le assenze per malattia, effettuate dagli agenti nell'anno 1917, importare o meno, secondo la loro durata, un ritardo nel conseguimento di un aumento normale al 1° gennaio del 1918 o degli anni successivi, era necessario evitare la diversa valutazione di tali assenze stabilita dai due articoli 135 del nuovo e 21 del vecchio regolamento per ma-